

Pubblicato il 15/06/2017

Sent. n. 944/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2017, proposto da:

Lamonica Fernando & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Santa Durante, Annarita De Siena, Saverio Molica, con domicilio eletto presso lo studio Santa Durante in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;

per l'annullamento previa sospensiva, della determina di rigetto a firma del dirigente del settore edilizia privata del Comune di Catanzaro prot. n. 21251 del 3 marzo 2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la società ricorrente, in data 30.12.2016, sotto la vigenza del Piano Casa regionale di cui alla L.R. n. 21 /2010, ha inoltrato domanda di permesso a costruire per la “demolizione e ricostruzione e in parte ampliamento di un complesso di fabbricati...”, con parziale mutamento della destinazione d’uso in residenziale;

- con nota prot. n. 8147 del 27.1.2017 il Comune di Catanzaro, settore edilizia privata e SUE, ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/90, ha comunicato che il progetto era in contrasto con il punto b) comma 2 dell’art. 5 della L.R. 21/2010 e s.m.i., in quanto viene modificata la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati in misura superiore al 50%” e, inoltre, che risultava carente di documentazione, analiticamente indicata;

- con la stessa nota ha evidenziato il “diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, corredate dalla relativa documentazione”, entro i successivi dieci giorni;

- con nota prot. n. 22018 del 6 marzo 2017 la ricorrente ha provveduto sia a chiarire il motivo ostativo al rilascio del permesso di costruire, sia a produrre la documentazione richiesta;

- in data 17 marzo 2017 parte ricorrente ha ricevuto la notifica della determina di rigetto, datata 3 marzo 2017 prot. n. 21251;

- con successiva nota prot. n. 28690 del 24 marzo 2017 lo stesso Comune ha comunicato alla ditta che “gli elaborati trasmessi con nota n. 22018 del 06/03/2017” erano “giunti successivamente all’emissione del citato provvedimento” e, pertanto, considerati “irricevibili”;
- alla camera di consiglio del 14 giugno 2017 è stato dato avviso alle parti delle possibile adozione di una sentenza in forma semplificata;

Ritenuto che:

- risulta meritevole di accoglimento la censura, avente rilievo assorbente, con la quale parte ricorrente deduce che, quando in data 6 marzo 2017, ha prodotto la documentazione richiesta dal Comune con nota del 27 gennaio 2017, il provvedimento di rigetto ancora non aveva assunto alcuna efficacia e, pertanto, sarebbe stato sufficiente non inviarlo per la comunicazione;
- come ha più volte chiarito la giurisprudenza, “ il termine di 10 giorni concesso ai privati per presentare osservazioni, previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/1990, non è perentorio, sia perché tale norma non qualifica tale termine come perentorio, sia perché la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 "interrompe" e non sospende "i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine" di 10 giorni, per cui l'Amministrazione deve prendere in considerazione anche le osservazioni presentate oltre il termine concesso, se non ha ancora concluso il procedimento” (ex plurims T.A.R. Potenza, (Basilicata), sez. I, 15/02/2016, n. 112);
- alla stregua delle considerazioni svolte il Comune, nel provvedimento di diniego impugnato, avrebbe dovuto dare conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente e della documentazione prodotta;
- conclusivamente il ricorso debba essere accolto;
- l’andamento del giudizio giustifica la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

L'ESTENSORE

Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO